



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 133 del 22/03/2017 - 07/06/2017 Udienza pubblica del 22/03/2017
Massima n. 1:	<p>Titolo: Imposte e tasse – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Tributo speciale rifiuti solidi – Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettere e), 119 della Costituzione e con la normativa statale di riferimento, l'articolo 34, commi 1 e 7 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3.</p> <p>La legge n. 549/1995 ha istituito a favore delle Regioni il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ma disponendo che esso debba essere considerato statale e non già proprio delle Regioni stesse, rispondendo a finalità ambientali rientranti appunto nella competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Per questi motivi, la Regione non può né individuare il soggetto passivo del tributo, né, tanto meno, stabilirne la riduzione in relazione alla percentuale di raccolta differenziata operata dai Comuni od una, generalizzata, per gli scarti, i sovvalli, i fanghi, anche palabili (cosa che invece ha fatto con la norma impugnata).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 34, commi 1 e 7 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3.</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art.3, commi da 24 a 41 della legge n. 549/1995</p>



	Art. 184 del D.lgs.3 aprile 2006, n.152 Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Massima n. 2:	<p>Titolo : Imposte e tasse - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Tributo speciale rifiuti solidi – Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Illegittimità.</p> <p>Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera s), 119, secondo comma, della Costituzione e con la normativa statale di riferimento, l'articolo 34, comma 12, terzo periodo, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3. La disposizione regionale censurata esclude l'addizionale (prevista in misura del 20% per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata) per i Comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il 35% di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali, contrastando così con la normativa statale di riferimento che prevede l'esclusione dell'addizionale in presenza di puntuali e diverse condizioni.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 34, comma 12, terzo periodo, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3.</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 117, secondo comma, lett. s) e 119, secondo comma della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 205, commi 3 e 3-septies, del D.lgs.152/2006</p>
Massima n.3	<p>Titolo : Imposte e tasse - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Tributo speciale rifiuti solidi – Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione e con la normativa statale di riferimento, l'articolo 34, comma 13, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3. La norma censurata, infatti, modifica la destinazione del tributo, indirizzandone una quota ai Comuni, per i primi tre anni dalla data di applicazione della legge regionale, in contrasto con la normativa statale di riferimento che, nell'escluderne la destinazione alle Province, ha stabilito che il gettito derivante dal tributo</p>



	affluisca in un apposito fondo del Bilancio della Regione.
NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio : Arti. 34, comma 13, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3.</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995, come modificato dall'art. 34, comma 2, della legge n. 221/2015</p>
Massima n.4	<p>Titolo : Imposte e tasse - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Accise prodotti energetici - Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l' articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e con la normativa statale di riferimento, l'articolo 49, comma 5, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3. La norma impugnata, infatti, prevedendo la misurazione di temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell'accisa – poiché detengono un prodotto che ha già assolto l'imposta – da una parte, ingenera l'erroneo convincimento che anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell'imposta (in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile) e, dall'altra, addossa ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo del principio della concorrenza.</p>
NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 49, comma 5, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3.</p> <p>Parametri costituzionali: Articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269 Art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n.1034 Art. 25 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n.504</p>



<p>Massima n.5</p>	<p>Titolo : Imposte e tasse - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Accise prodotti energetici - Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione e con la normativa statale di riferimento, l'articolo 49, comma 7, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3. La norma censurata, infatti, usa l'espressione “oli minerali”, in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea e statale che ha ampliato il campo dei prodotti sottoposti ad accisa riunendoli in uno più esteso di “prodotti energetici”, generando, inoltre, una alterazione della disciplina stessa dell'accisa. Essa, inoltre, comporta il rischio di evasione, poiché il carburante destinato al rifornimento delle macchine agricole beneficia di una particolare agevolazione.</p>
<p>NOTE :</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : Articolo 49, comma 7, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3.</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 2 del D.P.R. n. 1269 del 1971 Art. 25 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. sulle accise) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n.454 Direttiva 2003/96/CE Direttiva 92/12/CEE d.lgs. 2 febbraio 2007, n.26</p>
<p>Massima n. 6</p>	<p>Titolo : Imposte e tasse - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – tasse automobilistiche - Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Illegittimità.</p> <p>Testo : E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione e con la normativa statale di riferimento, l'articolo 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3. L'art. 50, comma 1 viola la disciplina statale di riferimento, poiché vincola il</p>



	<p>beneficio del pagamento della tassa di circolazione forfettaria dei veicoli trentennali all'iscrizione nei registri degli enti certificatori di cui al D.M. Infrastrutture e trasporti 17 dicembre 2009, limitando così la portata della disciplina statale, che non prevederebbe tale condizione.</p> <p>I commi 2 e 3 dello stesso articolo 50, inoltre, introducono – in contrasto con la normativa statale di riferimento che non prevede tale beneficio - una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico che abbiano compiuto venti anni dalla data della loro costruzione.</p> <p>Anche il comma 6 del medesimo articolo 50, infine, estendendo l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art.17 del d.P.R. n.39/1953 anche agli autoveicoli di proprietà di associazione di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, si pone in contrasto con la Costituzione. Come da costante giurisprudenza della Corte, infatti, la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, la quale ha solo attribuito il gettito di essa, l'attività di riscossione ed un limitato potere di variazione dell'importo, ma non può assolutamente disporre esenzioni, rientrando ciò nella competenza esclusiva dello Stato.</p>
<p>NOTE :</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: Art. 50, commi 1, 2, 3 e 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3.</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119 della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009 Articolo n. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n.39 Articolo 63, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 2000, n.342 Articolo 1, comma 666 della legge n. 190/2014</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

